

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3203

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(DE MICHELIS)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(FORMICA)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

col **Ministro del Commercio e dell'Artigianato**

(RUGGIERO)

col **Ministro delle Partecipazioni statali**

(FRACANZANI)

e col **Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie**

(ROMITA)

(V. Stampato Camera n. 4863)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 gennaio 1992

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 gennaio 1992

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli agli accordi di cooperazione tra la CEE da una parte ed il Regno Hascemita di Giordania, la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e lo Stato di Israele dall'altra, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles rispettivamente il 9 luglio 1987, il 10 dicembre 1987 ed il 15 dicembre 1987

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali:

a) protocollo all'accordo di cooperazione tra la CEE ed il Regno Hascemita di Giordania a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 9 luglio 1987;

b) protocollo all'accordo di cooperazione tra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 10 dicembre 1987;

c) protocollo all'accordo tra la CEE e lo Stato di Israele a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto da ciascuno dei protocolli stessi.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.